Statuto

Fondazione Mario e Giorgio Labò centro di ricerca sulle trasformazioni urbane e territoriali



Statuto

art. 1

È costituita con sede in Genova la Fondazione denominata "FONDAZIONE MARIO E GIORGIO LABÒ – Centro di ricerca sulle trasformazioni Urbane e Territoriali".

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale per la promozione di attività di studi, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale.

art.2

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni che i fondatori, con l'atto a rogito del Notaio Massimo Di Paolo di Genova del quale il presente Statuto costituisce parte integrante, hanno destinato ai fini di cui infra, nonché da quelli che lo potranno successivamente pervenire.

art.3

La Fondazione svolge attività nei seguenti settori:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1963, n. 1049;
- promozione della cultura e dell'arte;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direettamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Scopo della Fondazione è di raccogliere documenti, notizie, pubblicazioni relativi alla figura e alla attività di Mario e Giorgio Labò, nonché alle iniziative della loro epoca e del periodo successivo relativo agli insediamenti umani con particolare riguardo a Genova e alla Liguria.

La Fondazione si propone inoltre di assolvere, nel campo degli studi sugli insediamenti umani, ad una funzione di servizio e di ricerca sulle problematiche regionali in ordine agli aspetti urbanistici, architettonici, tecnologici, storici e sociali.

La Fondazione promuoverà l'organizzazione di attività di ricerca a carattere permanente rispetto alle tematiche evidenziate attraverso la costituzione di Laboratori e Osservatori permanenti a funzione pubblica regolati da apposite convenzioni, nonché lo sviluppo di attività informative e formative e di altre iniziative culturali e sociali nella Regione.

A tale scopo potrà essere organizzata la formazione di una biblioteca specializzata, la promozione di incontri, convegni e corsi sull'argomento, l'istituzione di borse di studio e premi, il patrocinio di iniziative editoriali e pubblicazioni.

Non possono essere svolte attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

art.4

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Consiglio di Amministrazione
- 3) Il Comitato Esecutivo
- 4) I Laboratori e Osservatori di ricerca
- 5) I Revisori dei Conti

art.5

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 4 anni.

art.6

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione composto da 20 e 40 membri, è costituito dal Presidente della Fondazione, dai Soci fondatori che resteranno in carica fino a dimissioni o cessazione, dai rappresentanti degli Enti Pubblici di cui oltre e da altri componenti fino al numero massimo nominati dal Consiglio stesso.

I Componenti non fondatori saranno costituiti dai rappresentanti degli Enti o privati che si assumono l'impegno di una erogazione a favore della Fondazione o studiosi della materia.

I Consiglieri così nominati restano in carica 4 anni.

Gli Enti pubblici, che verranno individuati dal Consiglio, avranno la facoltà di nominare direttamente ciascuno un proprio rappresentante nel consiglio stesso.

Cessando la presenza dei Soci fondatori il Consiglio di Amministrazione per assicurare il numero minimo dei componenti può cooptare nuovi componenti quando le candidature proposte raccolgono la maggioranza dei consensi.

I Componenti cooptati si assumono l'impegno di una erogazione a favore della Fondazione e rimangono in carica a dimissioni o cessazione.

art.7

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal Presidente in casi di urgenza;
- b) promuove l'attività di ricerca nel rispetto delle finalità scientifiche proprie della Fondazione;
- c) costituisce ed attiva i Laboratori e gli Osservatori sulla base di specifici progetti di fattibilità;
- d) nomina i coordinatori delle attività di cui al punto precedente ed i relativi gruppi di direzione scientifica su proposta del coordinatore stesso;
- e) approva il regolamento sul funzionamento della Fondazione, dei Laboratori e degli Osservatori, il ruolo organico del personale e le eventuali modifiche degli stessi; f) esercita i poteri disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti della Fondazione;

- g) delibera l'assunzione del personale e l'ammontare dei compensi e degli stipendi da corrispondere al personale della Fondazione, dei Laboratori e degli Osservatori; approva la definizione dei contratti di consulenza a tempo determinato;
- h) esamina il bilancio preventivo ed approva il bilancio consuntivo formato anche dai bilanci delle Sezioni di ricerca (Laboratori, Osservatori);
- i) approva l'adesione alla Fondazione dei Nuovi Enti finanziatori, pubblici e privati. Delibera le modalità di partecipazione degli Enti nel Consiglio di Amministrazione stesso su proposta del Comitato Esecutivo;
- 1) destina il deposito dei fondi relativi alle entrate ordinarie e straordinarie;
- m) nomina i componenti del Comitato Esecutivo a cui può delegare le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), g), l).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art.8

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Coordinatori e da 4 membri che durano in carica per un periodo non superiore ai 4 anni.

art.9

I Laboratori e gli Osservatori costituiscono gli organismi base per la conduzione e lo sviluppo degli studi e delle attività di servizio permanente finalizzati da ambiti specifici di ricerca, hanno una propria struttura organizzativa composta da un Coordinatore Responsabile e da un gruppo di Direzione Scientifica, si avvalgono dei contributi di collaboratori fissi e di consulenti, utilizzando propri capitoli di spesa.

art.10

Il Coordinatore esercita le funzioni di guida e direzione del Laboratorio e dell'Osservatorio e provvede all'attuazione del programma di ricerca.

Sovraintende ed è responsabile del normale svolgimento dell'attività lavorativa del personale di ogni ordine e grado.

Può intervenire con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica per un periodo determinato non superiore a 4 anni e può essere riconfermato nell'incarico.

art.11

Le entrate della Fondazione sono ordinarie e straordinarie.

Le entrate ordinarie sono costituite da contributi anche versati dall'Ente Regione o da altro Ente aderente alla Fondazione in base ai programmi finanziari approvati per l'attivazione e gestione dei Laboratori e degli Osservatori.

Le entrate straordinarie derivano da specifiche commesse di ricerca affidate alla Fondazione dai Soci finanziatori o da altri Enti, Società o privati cittadini nell'ambito degli scopi stabiliti dall'art. 3 e da possibili contributi o lasciti a diverso titolo erogati.

La Fondazione redige annualmente un bilancio per la parte ordinaria ed un bilancio per la parte straordinaria sulla base dei bilanci dei Laboratori e degli Osservatori.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

art.12

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

art.13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Controlla l'amministrazione della Fondazione vigilando sull'osservanza delle disposizioni statutarie in ordine alla funzione di oneri finanziari ed alla gestione del patrimonio e dei mezzi di cui la Fondazione dispone.

I Revisori dei Conti durano in carica per due esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

art.14

In caso di cessazione dell'attività o di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti aventi fini analoghi o a fini di pubblica utiltà con preferenza per la Facoltà di Architettura di Genova, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art.15

La Fondazione risponde per gli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità dei componenti di qualsiasi suo organo.

art.16

La Fondazione, per quanto non previsto dallo Statuto, fa riferimento alle norme di legge vigenti.



2/1, Vico S. Luca 16123 Genova tel. 010/2474777 – fax 010/2474760 e.mail: info@fondazionelabo.com C.F. 95006320105 — P.IVA 02589510102